

Avvocato Andrea De Cesaris
Avvocato Esmeralda Parentini

GROSSETO 13.1.2005

Egr. Sig.
Bruno Falzea
Via Mozart n.23
58100 Grosseto
Raccomandata A/R

e, p.c.
Egr. Avv.
Marco Carollo
Trasmissione via fax

pr. : FALZEA / BIEMME

Invio, in allegato alla presente, dispositivo notificatomi in data 12.01.2005,
relativo alla causa di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Andrea De Cesaris



207 Av. De Cesario

N. 1448 Ruolo Generale

Anno 95

TRIBUNALE DI GROSSETO

CANCELLERIA CIVILE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
EMESSA DAL
MAGISTRATO ISTRUTTORE

nella causa CIVILE

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 176

Codice Procedura Civile si comunica che

l'Istruttore Dr. Gualtieri il
giorno 10-01-05 nella

causa controindicata, ha pronunciato, in giudi
udienza, la seguente

Folcea Bruno TRA

ORDINANZA

Foll. Blemmo Costruzioni E
Snc di Bardi e Tiboni

"VEDERE ALLEGATO"

Grosseto, 10 GEN. 2005

Si notifici a:

- 1) Av. A. De Cesario
- 2) Av. C. Merconi
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Al Cancelliere
U. Rosaria Corb



Corb

IL TRIBUNALE CIVILE DI GROSSETO

in persona del Giudice Onorario Aggregato, avv. Gualtiero Gualtieri, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado, iscritta al numero 1448/94

tra

Bruno FALZEA elettivamente domiciliato in Grosseto, alla Via Aquileia n.63, presso lo studio dell'Avv. Andrea De Cesaris, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

Attore

e

Fallimento BIEMME COSTRUZIONI S.n.c. di Bardi & Milani, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla Via Scrvia n.7, presso lo studio dell'Avv. Claudio Marconi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

Convenuto

Oggetto : Trasferimento immobile ex art.2932 c.c.

/*****/

Il Tribunale Civile di Grosseto, in persona del Giudice Onorario Aggregato, Avv. Gualtiero Gualtieri,

PREMESSO

che all'udienza del 05/04/2004 veniva trattenuta in decisione la causa in questione;

che da un esame degli atti di causa è risultato che la difesa Falzea riferisce d'aver tempestivamente trascritto, poche settimane dopo l'inizio della lite,

esattamente il 09/06/94, l'originario atto di citazione;

che, tuttavia tale nota di trascrizione, la cui esistenza potrebbe avere, ai fini del decidere, una certa importanza, non è stata materialmente reperita nel fascicolo di parte attrice;

che l'esame di tale fascicolo appare, però, estremamente difficoltoso per l'imponente produzione effettuata dalla parte, in corso di causa, per cui non è impossibile che la nota di trascrizione risulti nascosta da altre produzioni;

che, in relazione a tale aspetto del problema va aggiunto che, mentre non può negarsi alla parte il diritto di depositare la documentazione che ritiene utile, a sostegno della propria posizione, non appare commendevole produrre più volte, quasi ad ogni udienza, come ha spesso fatto parte attrice, gli stessi documenti che servono poi, a causa del loro numero, solo a nascondere la verità al Giudice che si trova, in pratica, nell'impossibilità d'esaminare con serenità il fascicolo;

che in tali condizioni non è possibile decidere la lite senza tema di trascurare alcuni importanti elementi.

RIMETTE

la causa sul ruolo invitando parte attrice a ritirare il proprio fascicolo ed a depositare, nuovamente lo stesso, entro il termine perentorio del 31/01/05, onde dar modo alla controparte d'esaminarlo, dotandolo di un indice unico per tutti i documenti prodotti e di quelli che, stante la riapertura di fatto dell'istruttoria, derivata dalla presente ordinanza, ritenga opportuno allegare, limitando, però, la produzione ad una sola copia d'ogni documento, con preghiera d'evidenziare, all'esito di tale collazione, la copia della nota di trascrizione di cui si parla in atti.



RINVIA

la causa per il proseguo all'Udienza del 07/02/05, ore 11, concedendo, sin d'ora, a parte resistente di produrre, in udienza, la documentazione che gli sembrerà opportuno depositare all'esito delle allegazioni della controparte.

RISERVA

ogni opportuna decisione, in relazione ai comportamenti che vorranno assumere le parti, in considerazione delle disposizioni di cui sopra, compresa quella di trattenere in decisione la lite, anche senza deposito di nuove memorie.

MANDA

alla Cancelleria di trasmettere, con la massima possibile urgenza, copia della presente Ordinanza alle parti costituite.

Grosseto 10/01/2005

Il Giudice Onorario Aggregato

(A. V. Gualtieri Gualtieri)



10 GEN. 2005 F.P.

Con 31/05

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di come in atti, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario B3 ho notificato copia del presente Atto alle
parti sottoscriventi effettuando la consegna come segue:

A mani di *Al Castellani di via*
addetta allo studio incaricata della consegna in
sua assenza.

Grosseto, li

12 GEN. 2005

TRIBUNALE DI GROSSETO
Ufficiale Giudiziario B3
Lida Martini